



COMUNE DI VICOPISANO

PROVINCIA DI PISA

C/C. del 119 del 9. 10. 73
exec. 12. 11. 73

SCHEMA DI REGOLAMENTO

per le modalità di concessione delle aree disponibili per la installazione delle attività di spettacoli viaggianti e luoghi di divertimento (legge 18.3.1968 , n. 337)

VICOPISANO

lunedì dopo la 1ª domenica di Ottobre
dal 7 al 12 Luglio 1974

S. GIOV. ALLA VENA

1ª domenica di maggio
dal 11 al 15 febbraio 1974

ULIVETO TERME

3ª lunedì di Pasqua
dal 16 al 19 gennaio 1974

CONCESSIONI DI AREE COMUNALI IN OCCASIONE
DI SAGRE, FIERE E FESTE TRADIZIONALI

ART. 1

In occasione di sagre, fiere e feste tradizionali, le concessioni di suolo pubblico per l'allestimento di "luoghi di divertimento" saranno fatte da parte del Comune ai singoli richiedenti, in quelle località distinte nell'elenco che si allega sotto il n° 1 - .

In concomitanza con un "luogo di divertimento" allestito nelle occasioni predette e semprechè non superi la durata di gg. 15, non sarà autorizzato l'impianto di altro ~~pare~~ "Luogo analogo".

Dalla località o frazione ove consuetudinarmente viene allestito il "Luogo di divertimenti" in occasione della fiera, sagra o festa tradizionale sarà esclusa ogni altra installazione almeno 1 mese prima ed 1 dopo delle date (V. art.12) rispettivamente di apertura e chiusura della festa, fiera o sagra in parola.

Art. 2

Si considerano "Luoghi di divertimento" tradizionali quelli che vengono allestiti tradizionalmente tutti gli anni nella stessa località o frazione, specie in concomitanza di manifestazioni fieristiche, di esposizioni o mostre ovvero nel corso di attività

turistiche, stagionali ed occasionali, soprattutto presso le stazioni di cura o di soggiorno.

ART. 3

*Domanda
3 mesi prima*

Ogni interessato deve fare domanda in carta legale o resa legale, entro tre mesi dalla data della manifestazione, per la concessione dell'area specificando:

- a) le sue generalità
- b) la residenza ed il domicilio
- c) il tipo dell'attrazione che intenderebbe installare nel "Luogo di divertimento"
- d) le dimensioni precise massime di ingombro, precise eventuali comprese, dell'attrazione di cui al precedente punto c)
- e) il numero di contrassegno di cui all'art. 6 della legge 18.3.1968 n. 337, nonché quello del Nulla Osta rilasciato dal Ministero dello Spettacolo,
- f) ogni altra eventuale notizia che potrà ritenersi utile

Le domande inesatte o incomplete saranno considerate nulle e dopo due volte consecutive ne interromperanno l'anzianità di frequenza.

Eventuali domande presentate tardivamente, potranno essere prese in considerazione nel caso di rinunce da parte di concessionari e eventuale disponibilità maggiore di spazio ai margini del "Luogo di divertimento".

ART. 4

Le domande, una per ogni singola attrazione, saranno sottoposte all'esame di una commissione presieduta dal Sindaco o da un suo Delegato. Di essa potrà far parte, ¹⁾ previa richiesta, anche un rappresentante

tante dell'Associazione di categoria rappresentata in seno alla Commissione Consultiva di cui all'art. 3 della citata Legge.

La presenza in tale commissione, comunque, non dà diritto alcuno a gettoni di presenza o indennità di sorta.

La singola domanda tendente ad ottenere la concessione per più di una attrazione, sarà ritenuta valida solo per l'attrezzatura di maggiore entità tra quelle richieste.

ART. 5

Le concessioni saranno fatte sino a completa saturazione dello spazio come da planimetrie che si allegano sotto il n° 3 - .

Nell'esame delle domande la Commissione terrà conto dei seguenti requisiti:

- a) data di presentazione della domanda-
- x b) anzianità di frequenza al luogo di divertimento con la medesima attrazione. L'anzianità di frequenza viene a cessare quando il titolare cessa l'attività e subentra un'altra persona nell'esercizio dell'attrazione, salvo quanto disposto dall'art. 8 9 del presente regolamento.
- c) anzianità di appartenenza alla categoria dello Spettacolo Viaggiante e di gestione del mestiere od attrazione che si intende installare;
- x d) anzianità di residenza.

Si considera requisito extra, con diritto assoluto di preferenza la novità o attrazione (per novità non deve intendersi una semplice variante o ammodernamento di una vecchia attrazione, ma deve trattarsi di una sostanziale innovazione. La concessione "una

tantum", non costituirà titolo di anzianità di frequenza, per le concessioni negli anni successivi nella stessa piazza).

I requisiti di cui alla lettera c) potranno essere documentati con una dichiarazione dell'Associazione di categoria cui appartiene il richiedente.

ART. 6

Non è consentita la sostituzione dell'attrazione.

Solo in via eccezionale potrà essere ammessa tale sostituzione, qualora non ne derivi un aumento delle misure di ingombro e quando, a parere della commissione, la nuova attrazione sia di tipo o soggetto tali da non creare diretta concorrenza ad altre attrazioni già esistenti sulla piazza. In tale ipotesi, l'interessato perde il 30 % della sua anzianità.

ART. 7

È tassativamente vietata la presenza contemporanea di più di una grande attrazione, ^{della stessa tipo} ed esclusa la partecipazione al luogo di divertimento per rotazione. Sono fatte salve le due seguenti ipotesi valide per tutti i tipi di attrazione:

- A) Allorquando il numero dei posti stabiliti dall'Amministrazione, per un determinato tipo di attrazioni, sia inferiore al numero dei richiedenti, aventi parità di diritto;
- B) Allorquando si rendano disponibili dei posti (per rinuncia, espulsione, ecc..) e vi siano più candidati, aventi uguale diritto.

ART. 8

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente.

È vietata ogni forma di sub-concessione.

In caso di infrazione sarà revocata la concessione e tanto il cedente che il concessionario saranno esclusi anche per il futuro.

È consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi, solo in caso di forza maggiore (sinistro accertato e non tempestivamente riparabile) e previa autorizzazione della Commissione e sempreché la nuova attrazione sia gestita direttamente dal concessionario.

ART. 9

Nel caso di morte del titolare di un'attrazione, debbono essere riconosciuti gli stessi diritti del "de cuius" al nucleo familiare del defunto, di fatto convivente e già cooperante alla conduzione dell'attrazione stessa, e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita dal nucleo stesso.

ART. 10

I requisiti di cui al n. 5 sono soggetti a revisione da parte della Commissione Comunale per eventuali variazioni intervenute.

ART. 11

È vietato variare le misure di ingombro delle attrazioni.

trazioni, salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dalla commissione comunale, che dovrà decidere se mantenere o meno l'attrazione nella posizione prestabilita, senza danneggiare i vicini.

ART. 12

Indipendentemente dalla durata dei festeggiamenti o, sagre tradizionali, la Commissione stabilirà, di volta in volta, le date a partire dalle quali ciascuno esercente:

- a) dovrà obbligatoriamente aver provveduto all'installazione dell'attrazione con la quale è stato ammesso al ~~posto~~ luogo di divertimento, pena la perdita del posto e dell'anzianità;
- b) sarà autorizzato a smontare l'attrazione. La eventuale inadempienza sarà tenuta presente in future concessioni.

L'eventuale permanenza per un periodo maggiore di quello stabilito, da parte di qualsiasi esercente, dovrà essere nuovamente richiesta per scritto all'Amministrazione comunale e sottoposta all'esame della Commissione.

ART. 13

Se per giustificati motivi di assoluta forza maggiore, comunicati tempestivamente per scritto, e ritenuti validi dalla Commissione Comunale, il beneficiario non può essere presente al luogo di divertimento, questo, conserva la sua anzianità ininterrotta.

ART. 14

Gli spazi pubblici che verranno assegnati ai singoli richiedenti, saranno stabiliti dal Comune in base

*Non escludere
rispetto a D. F. precedenti e N. F. successivi per la data della
date di fine*



alle dimensioni d'ingombro dell'attrezzatura dichiarate nella domanda, e la loro ubicazione dovrà, essere accettata incondizionatamente dal Concessionario, rispettandone inoltre qualsiasi prescrizione.

In caso di inadempienza, il Concessionario sarà espulso, per gli anni a venire, da tutti i luoghi di divertimento predisposti nell'ambito del territorio Comunale.

ART. 15

La Commissione Comunale sarà responsabile dell'organizzazione e disciplina del Luogo di divertimento, nonché dell'osservanza delle eventuali norme di carattere generali e particolari impartite dalla Commissione Medesima, specie per quanto riguarda l'uso degli apparecchi sonori, l'orario di apertura e chiusura del Luogo di divertimenti, la sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, per la rimozione di rifiuti, il rispetto delle norme igienico sanitarie, ecc...ecc...

L'inosservanza da parte del singolo alle prescrizioni fissate dalla Commissione Comunale può determinare la revoca temporanea delle concessioni e nei casi più gravi, l'espulsione dai luoghi di divertimento allestiti in tutto il territorio comunale.

ART. 16

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti

ti nei confronti del Comune, del buon andamento del luogo di divertimenti, del pagamento dei canoni e dei tributi dovuti, del funzionamento o dell'efficienza dei vari servizi ecc... e sarà tenuto a fare osservare agli esercenti partecipanti al luogo medesimo, tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre autorità.

ART. 17

L'Amministrazione, indipendentemente dalle manifestazioni prete e regolate dal presente Regolamento, può concedere piazze esclusivamente a singoli richiedenti e non a gruppi organizzati anche al di fuori delle aree comprese negli elenchi comunali, ciò solo per particolari, grandi attrazioni, ritenute tali a giudizio insindacabile della Commissione Comunale.

ART. 18

Le eventuali aree private, per i casi di cui al precedente art. 17, debbono essere, comunque, subordinate al nulla osta comunale per l'agibilità, semprechè venga predetto dal Concessionario, e rimarrà agli atti di questo Ufficio, il nulla osta del proprietario del terreno, il quale lo sottoscriverà in presenza del Sindaco o di un suo delegato.

ART. 19 Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua conduzione possa costituire elemento di disturbo del

"Luogo di divertimenti", ovvero motivo di immoralità, l'Amministrazione d'intesa con l'apposita Commissione, potrà richiedere l'immediato allontanamento dell'attrazione, senza che il suo titolare abbia diritto a rimborso ed indennizzo alcuno.

ART. 20

I singoli richiedenti, per ottenere il diritto all'esame della domanda, dovranno presentare, a richiesta dell'Amministrazione, una somma cauzionale stabilita in relazione all'entità dell'attrezzatura da divertimento in conformità alla distinta di cui all'allegato n. 2 -.

Tale somma, per i richiedenti cui verrà assegnato lo spazio, sarà trattenuta nella cassa comunale e conteggiata a conguaglio con la "tassa di occupazione suolo pubblico". Rimarrà invece a fondo perduto per quelli che, pur avendo ottenute la concessione, non si presenteranno con l'attrezzatura sia per giustificato che ingiustificato motivo.

A quei richiedenti, invece, per i quali, a norma di regolamento non potrà essere concessa la presenza sul luogo di divertimento, la somma in parola verrà restituita, con tassa postale a carico, entro trenta giorni dalla decisione della Commissione Comunale, mediante invio di assegno circolare al domicilio dichiarato sulla domanda.

=====

ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI PER LA INSTALLAZIONE DI
CIRCHI EQUESTRI E FORMAZIONE DI LUOGHI DA DIVERTIMENTO
(Art. 9 legge n. 337 del 18.3.1968)

- | | |
|----------------------|--|
| VICOPISANO | - Zona ovest di P.za Cavalca a fronte edificio scolastico
- Giardini pubblici a ponente del Capoluogo |
| S.GIOVANNI ALLA VENA | - Piazza della Repubblica
(lati NORD-OVEST e SUD-OVEST) |
| CUCIGLIANA | - Piazza della Chiesa |
| LUGNANO | - Piazza della Chiesa |
| ULIVETO TERME | - P.za della Vittoria
- Largo Vittorio Veneto |
| CAPRONA | - P.za G.Garibaldi |

(togliere zona sotto gli alberi)

=====
==

ALLEGATO N. 2
=====

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE VALUTATO
IN BASE ALLA SUPERFICIE COPERTA DELL'ATTREZZATURA
DA DIVERTIMENTO

Fino a mq.	6	£.	3.000
da " 6	a mq. 10	£.	5.000
" " 10	" " 20	"	8.000
" " 20	" " 40	"	12.000
" " 40	" " 80	"	16.000
" " 80	" " 150	"	20.000
Oltre mq.	150	"	30.000

=====

CAUZIONE
giustificata € 50,00
€ 100,00

— danni ??


VICOPISANO
=====



Spazio per attrezzature da divertimento




Spazio per banchi di vendita



SCALA 1:2000

SAN GIOVANNI ALLA

VENA



VICAREBB

VIA PROVINCIALE

VIA


ROMANA

VIA

VIA G. GARIBOLDI


VIA B. BUONAIUTI

VIA VENETO




CUCIGLIANA

=====



LUGNANO

=====



SCALA 1:2000.

PICCOLO VITTORIA

VIALE G. MAZZINI

VIA NAZIONALE

ULIVETO

TERME

SPAGNA VENETO

VIA ...

C A T R O N A

=====

